

I
- 9 APR. 2021
544
L'ADDETTO
Roberto De Domenico

STATUTO ASSOCIAZIONE UPPI MESSINA

I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – COSTITUZIONE

È costituita, con durata illimitata e con sede legale in Messina, via Nicola Fabrizi n. 31, un'associazione di diritto civile senza scopo di lucro denominata "UPPI Messina".

Lo spostamento della sede legale dell'Associazione all'interno della Città Metropolitana di Messina non richiede alcuna modifica statutaria.

L'UPPI Messina svolge attività sindacale volontaria, libera, autonoma, indipendente, apolitica e apartitica, in qualità di articolazione su base locale del Sindacato UPPI – Unione Piccoli Proprietari Immobiliari (d'ora in poi solo "UPPI Nazionale") con sede legale a Roma ed operante su tutto il territorio Nazionale ed all'estero, al fine di tutelare e rappresentare in ogni sede a qualsiasi livello gli interessi economici e morali della proprietà edilizia, agraria e dell'istituto condominiale.

L'UPPI Messina aderisce alla Federazione Internazionale delle UPPI per il tramite dell'UPPI Nazionale.

ART. 2 – SCOPI

Scopo primario dell'Associazione è di tutelare e garantire la proprietà immobiliare al fine di favorire l'accesso del risparmio alla proprietà della casa, degli immobili destinati allo svolgimento delle attività lavorative e dei fondi rustici, svolgendo le seguenti attività di tutela sindacale e di difesa degli interessi individuali e collettivi dei propri Soci:

- 1) tutelare e rappresentare in ogni sede a qualsiasi livello gli interessi economici e morali della proprietà edilizia, agraria e dell'istituto condominiale;
 - 2) tutelare e rappresentare i proprietari immobiliari quali utenti e consumatori degli immobili e dei servizi che si riferiscono al patrimonio immobiliare, al fine della migliore fruibilità e godibilità degli immobili, del territorio e dell'ambiente;
 - 3) assistere, pertanto, detti proprietari in tutte le questioni di carattere sindacale, giuridico, sociale, amministrativo, tributario, fiscale,
- V. - *[Signature]*

contrattualistico, tecnico presso Enti, Sindacati, Organismi ed Uffici pubblici e/o privati, sia in sede amministrativa sia giudiziaria, sia fiscale-tributaria, sia legale, sia sindacale ovunque siano coinvolti gli interessi della categoria;

- 4) promuovere ogni attività di studio e ricerca a carattere sociale, giuridico, tecnico, scientifico, economico e statistico inerente ai problemi della conservazione e dello sviluppo della proprietà immobiliare, della gestione e dell'uso del territorio e dell'ambiente;
- 5) adoperarsi per conseguire, con ogni opportuna azione presso il governo centrale e periferico e presso gli enti locali, sensibilizzando l'opinione pubblica, la massima accessibilità alla proprietà della casa, degli immobili dove si svolge la propria attività lavorativa e della proprietà rustica, favorendo la normalizzazione del regime locatizio e di mercato immobiliare, rimuovendo ogni remora ed ostacolo esistente in tal senso;
- 6) promuovere opportune azioni a difesa del territorio ed a tutela delle esigenze di vivibilità dei centri urbani;
stringere rapporti di collaborazione, di comune iniziativa, in adesione con organizzazioni i cui scopi risultino affini e comunque convergenti con i propri;
- 8) svolgere opera di propaganda ed informazione in relazione ai suddetti scopi sociali, mediante conferenze, manifestazioni, pubblicazioni scientifiche, pubblicazioni di periodici, ed analoghe iniziative;
- 9) stipulare ad ogni livello contratti ed accordi anche a carattere vertenziale con altre organizzazioni nell'interesse della categoria rappresentata;
- 10) promuovere l'accesso del risparmio alla proprietà della casa anche attraverso mezzi di investimento immobiliare e ciò nel rispetto degli articoli 42 e 47 della Costituzione;

UPPI Messina, nel raggiungimento dei propri scopi statutarî, pone a base della sua azione e della sua strategia la Costituzione della Repubblica Italiana ed i principi in essa contenuti.

UPPI Messina, pertanto, pur riconoscendo giustificati i limiti dell'esercizio del diritto di proprietà, quando essi siano dettati allo scopo di assicurarne la funzione sociale al fine di renderla accessibile a tutti, ritiene il diritto di godimento, da parte del proprietario, prioritario ed intangibile rispetto a quello di qualsiasi altro cittadino.

UPPI Messina, infine, per il perseguimento dei propri scopi statutarî e ferma restando l'assenza di finalità di lucro, potrà compiere qualsiasi attività economica mobiliare ed immobiliare, ivi inclusa la partecipazione a società di servizi costituite per l'assistenza e la consulenza ai Soci dell'Associazione.

ART. 3 - DEMOCRAZIA

Fondamento della vita democratica all'interno dell'Associazione sono: la libera partecipazione dei Soci alla vita associativa, il diritto di voto dei Soci maggiori d'età per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

dell'Associazione, il diritto di voto per l'elezione delle cariche statutarie, l'attività di proselitismo basata sul volontariato sindacale.

ART. 4 – AUTONOMIA GIURIDICA E PATRIMONIALE

UPPI Messina gode di autonomia negoziale, amministrativa, organizzativa, gestionale, contabile e patrimoniale rispetto all'UPPI Nazionale.

Conseguentemente l'Associazione, secondo le proprie esigenze organizzative, potrà assumere personale dipendente, stipulare contratti di locazione immobiliare e convenzioni con collaboratori e liberi professionisti, compiere ogni altro atto negoziale in perfetta autonomia e senza alcun vincolo e/o autorizzazione dell'UPPI Nazionale.

ART. 5 – PATRIMONIO ED ENTRATE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori che comunque le pervenissero per acquisti, donazioni, successioni, avanzi di bilancio o dalle somme accantonate a qualsiasi scopo, nel rispetto della Legge.

In particolare il fondo comune dell'Associazione è costituito da:

- 1) quote annuali e contributi versati dai Soci, nella misura con le modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- 2) contributi versati da enti pubblici e privati in convenzione;
- 3) investimenti mobiliari ed immobiliari;
- 4) erogazioni, lasciti ed eventuali devoluzioni di beni ad essa fatte a qualsiasi titolo.

Le entrate dell'Associazione potranno pervenire su conti correnti bancari e/o postali appositamente accesi dal proprio Presidente.

ART. 6 – RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

L'Associazione ha l'obbligo di redigere annualmente il Rendiconto Economico e Finanziario.

L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Entro il trenta giugno il Consiglio Direttivo dell'Associazione predispone il Rendiconto Economico e Finanziario relativo all'anno precedente, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Entro il trentuno agosto l'Assemblea dei Soci approva il Rendiconto Economico e Finanziario annuale.

ART. 7 – SOCI



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Possono presentare istanza di ammissione in qualità di Soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e/o giuridiche proprietari di immobili e/o titolari di diritti reali su beni immobili afferenti la proprietà edilizia, agraria e l'istituto condominiale, purché qualificabili quali "piccoli proprietari immobiliari" in conformità alla vigente normativa in materia.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione del Socio alla vita associativa, fatta salva la possibilità di cessazione e/o revoca del vincolo associativo per volontà del Socio ovvero nei casi di espulsione previsti dal presente Statuto.

La domanda di ammissione del nuovo Socio va indirizzata al Consiglio Direttivo dell'Associazione, che la esamina e delibera in merito al suo accoglimento alla prima riunione utile.

L'ammissione ha validità per un intero anno a decorrere dalla data di iscrizione e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno.

La qualità di Socio si perde per dimissioni, comunicate per iscritto all'Associazione con qualsiasi mezzo, anche con semplice email, ovvero per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione nei casi previsti dal presente Statuto.

Fermo restando quanto sopra, a tutti coloro che assumono la qualità di Socio dell'Associazione e risultano in regola con il versamento della quota associativa annuale verrà rilasciata apposita tessera associativa, che consente di fruire delle agevolazioni e dei servizi in convenzione erogati da professionisti e consulenti dell'Associazione.

Tutti i Soci dell'Associazione partecipano alla vita associativa con pari diritti e doveri, contribuendo attivamente allo sviluppo delle attività associative ed esprimendo il proprio voto per l'elezione degli organi sociali e per l'adozione delle decisioni riservate all'Assemblea dei Soci in conformità al presente Statuto, qualunque sia il valore della quota o contributo associativo versato.

Le quote e i contributi associativi a vario titolo versati dai Soci sono intransmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non rivalutabili, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 148, co. 8, lett.f) T.U.I.R..

ART. 8 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

I Soci che commettono una delle seguenti infrazioni vengono rinviati al giudizio del Consiglio Direttivo ad iniziativa del Presidente dell'Associazione:

- a) indegnità morale;
- b) inosservanza delle norme del presente Statuto e/o assunzione di comportamenti incompatibili con i principi statutari;
- c) inosservanza delle deliberazioni degli Organi sociali;
- d) reiterato mancato versamento della quota associativa annuale



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Proporzionalmente alla gravità dell'infrazione contestata, il Consiglio Direttivo potrà adottare nei confronti del Socio uno dei seguenti provvedimenti:

- ammonimento;
- sospensione dall'attività associativa per un periodo massimo di un anno;
- espulsione.

Nelle more della decisione del Consiglio Direttivo, il Presidente dell'Associazione può, in via cautelativa, procedere alla sospensione del Socio.

ART. 9 - REGOLAMENTI

Le norme di attuazione dello Statuto e la disciplina degli aspetti organizzativi dell'Associazione potranno essere stabilite in appositi regolamenti attuativi, approvati dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei due terzi.



Handwritten signature

II - ORGANIZZAZIONE

ART. 10 - ORGANI SOCIALI

L'Associazione è dotata dei seguenti organi interni che ne assicurano la corretta gestione e funzionamento:

1. Assemblea dei Soci;
2. Consiglio Direttivo;
3. Presidente;
4. Vicepresidente;
5. Segretario;
6. Revisore dei Conti.

L'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione è libera e rispondente al principio del cd. "voto singolo" di cui all'art. 2538 c.c., per cui ad ogni socio ha diritto ad esprimere un voto, qualunque sia il valore della quota o contributo associativo versato.

Gli Organi sociali vengono sciolti anticipatamente nel caso in cui venga meno il numero legale dei membri per qualsivoglia ragione.

ART. 11 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci costituisce il massimo organo deliberante dell'Associazione ed è costituita da tutti gli iscritti dell'Associazione.

Funzioni e compiti. L'Assemblea dei Soci:

- a) delinea l'indirizzo generale e le linee programmatiche delle attività sindacali e dei servizi associativi erogati dall'Associazione;
- b) avvia ogni iniziativa idonea al perseguimento degli scopi statuari;
- c) approva i rendiconti economici e finanziari annuali, preventivi e consuntivi, dell'Associazione;
- d) elegge il Consiglio Direttivo dell'Associazione e ne determina la durata dell'incarico, per un massimo di cinque anni, salvo i casi di scioglimento anticipato;
- e) elegge il Presidente dell'Associazione e ne determina la durata dell'incarico, per un massimo di cinque anni, salvo i casi di rimozione;
- f) adotta, con la maggioranza dei 2/3 dei componenti, il provvedimento di rimozione del Presidente dell'Associazione, procedendo all'elezione del nuovo Presidente;
- g) nomina il Vice Presidente dell'Associazione;
- h) nomina il Revisore dei Conti, qualora si renda necessario;
- i) nomina i nuovi componenti degli Organi interni in sostituzione dei



delibera

componenti originariamente eletti, qualora dimissionari o revocati dall'incarico per qualsivoglia motivo.

- j) dichiara lo scioglimento degli Organi interni nei casi previsti dallo Statuto;
- k) delibera in merito ad ogni altro oggetto compreso nello scopo dell'Associazione.

Convocazione. L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno, ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 del Consiglio Direttivo in carica ovvero da 1/3 dei soci.

L'avviso di convocazione deve avvenire almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione a mezzo, alternativamente, di: lettera raccomandata, FAX, posta elettronica, affissione presso la sede dell'Associazione ovvero pubblicazione sulla "home page" del sito internet dell'Associazione.

Validità delle riunioni. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà dei Soci ovvero, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno ventiquattro ore.

Decisioni. Salvo che non sia diversamente stabilito da norme di legge o dallo Statuto, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti. In caso di parità di voto prevale il voto di chi presiede l'Assemblea.

Ciascun Socio esprime un voto e può rappresentare non più di dieci Soci mediante delega scritta.

Le decisioni espresse dall'Assemblea sono vincolanti per tutti i Soci e vengono pubblicate mediante affissione, per un periodo non inferiore a 30 giorni, presso la sede dell'Associazione ovvero, in alternativa, mediante pubblicazione sulla "home page" del sito internet dell'Associazione.

ART. 12 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo dell'Associazione e rimane in carica per tutta la durata deliberata dall'Assemblea dei Soci, comunque non superiore a cinque anni, salvo i casi di scioglimento anticipato.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ed un massimo di sette componenti compreso il Presidente.

I membri del Consiglio Direttivo decadono dalla carica se, senza giustificato grave motivo, non partecipano ad almeno due adunanze consecutive dell'organo.

Funzioni e compiti. Il Consiglio Direttivo:

- a) attua le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci ed adempie a qualsiasi mandato gli venga da essa affidato;
- b) esegue le direttive impartite dall'Assemblea dei Soci;
- c) approva a maggioranza dei due terzi i regolamenti attuativi dello Statuto



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

dell'Associazione;

d) predispone i rendiconti economici e finanziari annuali per la loro approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci;

e) individua e nomina il Segretario dell'Associazione;

Convocazione. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione almeno una volta l'anno, mediante avviso di convocazione inviato con preavviso di almeno cinque giorni a mezzo, alternativamente, lettera raccomandata, FAX, posta elettronica.

In caso d'inottemperanza da parte del Presidente, il Consiglio Direttivo potrà essere convocato mediante avviso di convocazione sottoscritto dalla maggioranza dei propri componenti, da inviarsi con preavviso di almeno cinque giorni al Presidente e ai restanti membri.

Validità delle riunioni. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche in luoghi diversi dalla sede dell'Associazione, anche mediante l'utilizzo di sistemi di comunicazione di audio/video conferenza che consentano, a distanza e simultaneamente, la partecipazione alla riunione. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se risultano presenti, in proprio o per delega, almeno i 2/3 dei suoi componenti in prima convocazione ed almeno la maggioranza degli stessi in seconda convocazione. Tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno ventiquattro ore. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono comunque valide se presenti la totalità dei suoi componenti, anche in mancanza preventiva convocazione nei predetti termini.

Decisioni. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio. Il voto può essere espresso anche per delega; ogni componente può ricevere una sola delega e, conseguentemente, può esprimere, oltre al proprio voto, un solo voto per la delega ricevuta.

ART. 13 - IL PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione rimane in carica per tutta la durata deliberata dall'Assemblea dei Soci, non superiore a cinque anni, salvo i casi di rimozione anticipata, ed assolve ai seguenti compiti e funzioni:

- a) rappresenta a livello politico-sindacale l'Associazione e ne cura i rapporti istituzionali con Enti, P.A. e soggetti privati;
- b) convoca le riunioni degli Organi interni dell'Associazione;
- c) coordina tutte le attività organizzative, amministrative e gestionali dell'Associazione;
- d) provvede alle assunzioni del personale dipendente, basandosi sulle disponibilità economiche dell'Associazione;
- e) cura i rapporti con banche ed istituti di credito, accende c/c bancari;
- f) svolge ogni ulteriore compito affidatogli dall'Assemblea dei Soci e/o dal Consiglio Direttivo;
- g) nomina i rappresentanti sindacali in tutti gli organismi nei quali



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

l'Associazione è chiamata a designare i propri rappresentanti.
Il Presidente dell'Associazione può essere rimosso nei seguenti casi:
ingiustificata inoperosità; indegnità morale, attività svolta in contrasto con i
principi statuari; impossibilità, per inabilità fisica e/o mentale, di svolgere le
mansioni statuarie.
Il provvedimento di rimozione va approvato dall'Assemblea dei Soci.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri sono devoluti al
Vice Presidente dell'Associazione.

ART. 14 - IL VICEPRESIDENTE

In assenza del Presidente Nazionale, per qualsiasi suo impedimento,
l'Associazione è rappresentata dal Vice Presidente.
Il Vice Presidente, inoltre, subentra al Presidente e in caso di sue dimissioni o
rimozione anticipata, esercitandone le funzioni ordinarie fino alla nomina del
nuovo Presidente.

ART. 15 - IL SEGRETARIO

Il Segretario è organo tecnico dell'Associazione nominato dal Consiglio Direttivo
ed esercita le seguenti funzioni:

- assolve a tutti i compiti organizzativi, amministrativi e gestionali affidati dal
Consiglio Direttivo e/o dal Presidente;
- redige i verbali delle riunioni degli Organi interni dell'Associazione;
- esegue tutte le disposizioni, contabili e finanziarie che gli vengano impartite
dal Presidente, provvedendo all'apertura e gestione dei conti correnti
bancari dell'Associazione se espressamente autorizzato dal Presidente;
- provvede alla tenuta dei registri contabili ed è responsabile degli atti
giustificativi di spese dell'Associazione.

Il Segretario può essere nominato anche tra soggetti estranei all'Associazione;
in tal caso potrà essere remunerato per l'attività prestata previo conferimento di
apposito incarico professionale, se libero professionista, ovvero potrà essere
assunto alle dipendenze dell'Associazione, previa stipula con l'interessato del
contratto di lavoro.

Ulteriori compiti e funzioni, purché compatibili con le attività e gli scopi
dell'Associazione, possono essere stabiliti dal relativo incarico professionale o
contratto di lavoro.

ART. 16 - IL REVISORE DEI CONTI

L'Assemblea dei Soci, se ritiene, può nominare un Revisore dei Conti, cui
verranno assegnate le seguenti funzioni:

- stabilire d'intesa con il Consiglio Direttivo la forma dei rendiconti economici
e finanziari annuali dell'Associazione;



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

b) redigere la relazione accompagnatoria dei rendiconti economici e finanziari annuali ed illustrarla all'Assemblea dei Soci;

c) controllare l'andamento amministrativo e contabile dell'Associazione.

Il Revisore dei Conti non può ricoprire cariche direttive all'interno dell'Associazione e non può avere vincoli di parentela con il Presidente e/o i componenti del Consiglio Direttivo.

Il Revisore dei Conti rimane in carica per tutta la durata deliberata dall'Assemblea dei Soci e, comunque, per un periodo massimo di cinque anni.

Il Revisore dei Conti decade dalla carica se, senza giustificato grave motivo, non partecipa all'Assemblea dei Soci convocata per deliberare in merito all'approvazione dei rendiconti economici e finanziari annuali dell'Associazione.



Si Vede Alcantara

III – NORME FINALI

ART. 17 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI

E' espressamente vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposti dalla Legge.

ART. 18 – SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento dell'Associazione va deliberato dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole di almeno 3/4 dei Soci.

In caso di scioglimento dell'Associazione Territoriale il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

ART. 19 – RINVIO

Per quanto qui non contemplato, le parti fanno pieno riferimento a quanto disposto dal codice civile e dalle leggi in materia, in particolare dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.



1

Handwritten signature